

□ Interrogazione n. 1848

presentata in data 6 novembre 2014

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Avvisi di pagamento del tributo emessi dal Consorzio di Bonifica delle Marche”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- I consorzi di bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato. Essi trovano il fondamento giuridico della propria costituzione nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante «nuove norme per la bonifica integrale»;
- la Regione Marche ha approvato la Legge n. 13 del 17 giugno 2013 concernente “Riordino degli interventi in materia di bonifica ed irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto;
- la Giunta regionale ai sensi e per gli effetti della Legge n. 13/2013 con D.G.R. n. 1715 del 16/12/2013 ha deliberato la costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche per fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia-Metauro-Cesano, del Musone-Potenza-Chienti-Asola-Alto Nera e dell’Aso-Tenna-Tronto;
- a far data dal 1 gennaio 2014 è stato costituito il Consorzio di Bonifica delle Marche che succede ai preesistenti consorzi sopracitati in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- i cittadini residenti nelle zone che ricadono nei territori di competenza del Consorzio di che trattasi hanno ricevuto, in passato dai precedenti consorzi e continuano a ricevere oggi da parte del nuovo Consorzio di Bonifica delle Marche gli avvisi di pagamento del contributo di bonifica e di miglioramento fondiario:
 - senza il dettaglio del conteggio che ha determinato l’importo richiesto;
 - senza la motivazione per la quale lo si chiede;
 - senza la dimostrazione del vantaggio diretto e specifico conseguito dal contribuente in relazione all’opera di bonifica svolta.
- su questa “tributo medioevale” sono sorte innumerevoli liti giudiziarie a causa del groviglio di antiche norme che lo circondano;
- da costante giurisprudenza è emersa la necessità che tali contributi, per essere legittimamente inviati ai contribuenti, debbano prima di tutto indicare la motivazione sottesa agli stessi, nonché il tipo di vantaggio fondiario direttamente e strettamente incidente sull’immobile oggetto di contribuzione ed infine l’onere della prova è a carico dell’ente impositore;
- la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 8957/1996 e 8960/1996 ha stabilito che la tassa è dovuta solo nel caso che le opere di bonifica e la loro manutenzione abbiano determinato un incremento di valore dell’immobile “con un beneficio diretto e specifico” e che in caso di contestazione il beneficio deve essere provato dal Consorzio di Bonifica;
- la Commissione Tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 42 del 22 giugno 2005, ha rafforzato questo principio ed ha escluso che la legittimità del tributo possa essere accertata in un momento successivo alla richiesta, attraverso una consulenza tecnica disposta dal giudice o una perizia depositata dell’ente consortile al momento della costituzione in giudizio; Infatti, secondo questo orientamento giurisprudenziale la prova “del beneficio diretto e specifico” conseguito o conseguibile a causa della bonifica sul valore fondiario dell’immobile deve essere dimostrato dal Consorzio in via preventiva; in mancanza di questa prova il contributo consortile non è dovuto;

- sono molti i cittadini sul territorio nazionale che hanno impugnato, anche con ricorsi collettivi, le cartelle esattoriali di pagamento emesse dai concessionari del servizio, con le quali in relazione a "proprietà immobiliari" site in zone di competenza degli enti consortili, siano esse in zone ricadenti nel centro urbano o in zone periferiche, con le quali era stata richiesta la quota consortile di riscossione del tributo;
- sono altrettanto numerose le sentenze con le quali le Commissioni Tributarie Provinciali, competenti in materia, hanno deciso di annullare le cartelle esattoriali emesse per inesistenza di un reale e specifico vantaggio al singolo immobile in contestazione;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con sentenza del 03/02/2011, depositata il 15/04/2011 ha accolto il ricorso presentato da una Comunanza agraria di Pretare nei confronti del Consorzio di Bonifica del Tronto e dichiarata nulla la cartella esattoriale per le seguenti motivazioni:
 - l'iscrizione al ruolo riguarda un contributo una tantum, necessario al ripianamento finanziario di gestione dell'ex Consorzio di Bonifica del Tronto. Al contributo iscritto al ruolo, non corrispondono servizi resi dal consorzio, ma esso è dovuto in forza dell'obbligo al concorso sulle spese di funzionamento dell'Ente gravante sui proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio dell'Ente. In forza delle disposizioni di legge l'obbligo di contribuzione alle opere eseguite da un consorzio di bonifica postula sì l'assoggettamento del potere impositivo dell'immobile che sia stato incluso nel perimetro consortile, ma il vantaggio o beneficio derivante dalle opere del consorzio non è automatico, nel senso che non basta che l'immobile si trovi all'interno del perimetro in quanto la delimitazione del territorio gravato dall'onere della contribuzione non coincide necessariamente con la delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica. Pertanto è illegittimo il contributo una tantum per il disavanzo finanziario del consorzio di bonifica ove non corrispondono servizi resi dal consorzio;
 - la prescrizione in quanto i contributi sono tributi locali e sono sottoposti a prescrizione quinquennale.

Considerato che:

- gli avvisi di pagamento del tributo che i cittadini, hanno ricevuto/stanno ricevendo, in virtù sia della normativa vigente in materia che dell'attuale orientamento giurisprudenziale prodotto Corte di Cassazione e dalle Commissioni Tributarie, evidenziano gravi irregolarità per la mancanza di presupposti di diritto e di fatto che ne legittimano la richiesta, infatti mancano:
 - la motivazione per la quale lo si chiede;
 - la dimostrazione del vantaggio diretto e specifico conseguito dal contribuente in relazione all'opera di bonifica svolta.
 - il dettaglio del conteggio che ha determinato l'importo richiesto;
- sono molteplici le lamentele rappresentate della cittadinanza, raccolte su tutto il territorio regionale, con elevata probabilità che le stesse portino alla presentazione di ricorsi in merito;
- i costi relativi a questo nuovo Consorzio di bonifica delle Marche sono notevoli, non è opportuno che gravino ulteriormente sui cittadini, in un momento di congiuntura come questo che sta interessando il nostro paese in generale e la nostra regione in particolare;

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale e per esso l'Assessore competente per chiedere:

- 1) se la Giunta è a conoscenza di queste sentenze in materia;
- 2) quali sono i provvedimenti che la Giunta intende eventualmente prendere, per quanto di propria competenza, per eliminare questo tributo iniquo ed obsoleto;

- 3) se la Giunta intende intraprendere iniziative finalizzate all'annullamento degli avvisi di pagamento di tributo emessi dal Consorzio di Bonifica delle Marche;
- 4) se la Giunta ritiene opportuno, in caso di mantenimento degli avvisi di pagamento del tributo emessi, intervenire affinché gli stessi siano motivati, siano trasparenti nei conteggi e dimostrino in via preventiva il beneficio diretto e specifico, conseguibile con l'opera di bonifica o di manutenzione sul valore fondiario dell'immobile;
- 5) se la Giunta ha definito i criteri e gli indirizzi previsti dalla L.R.13/2013 e se è stato redatto il piano di bonifica;
- 6) quali sono gli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica delle Marche dalla sua costituzione ad oggi a seguito dei quali si è proceduto alla emissione degli avvisi di pagamento del tributo nei confronti dei cittadini;
- 7) se la Giunta ha intenzione di intervenire sui costi di gestione del Consorzio di Bonifica delle Marche al fine di far gravare il meno possibile tali costi sulla collettività ed operare anche su questo Ente una sana politica di Spending Review.